



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**In Nome del Popolo Italiano**  
**Il Giudice di Pace di Torino**

Nella persona della dott.ssa Anita Antonietta Ciavarra  
ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 11803/2020 R.G.

promossa da R.S. EVOLUZIONE s.r.l., in persona del legale rappresentante, con  
l'avv. Cristiana Cantatore, per procura in calce all'atto di citazione

attrice

contro

VERTI Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante, con l'avv.  
Alessandro Alasia, per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

convenuta

Oggetto: indennizzo assicurativo

Conclusioni delle parti

Per parte attrice:

In via istruttoria – Disporre, per il caso di necessità, l'esperienza delle prove per  
interpello e testi sui fatti dedotti in premesse ai capi 1-9 da intendersi preceduti  
da "Vero che", quali capi di prova, con riserva di ulteriormente dedurre, produrre  
e indicare testi; Nel merito – dichiarare tenuti e quindi condannare la convenuta  
Verti Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,  
corrente in Cologno Monzese (MI), via Volta n.16, al pagamento a saldo della  
somma di € 500,00 o somma veriore determinanda in corso di causa oltre €  
48,80 per le spese di avvio della procedura di mediazione oltre interessi moratori  
e rivalutazione monetaria dalla data della fattura sino al saldo effettivo; -  
Condannare altresì la convenuta al pagamento delle spese di mediazione pari ad  
€ 180,00 nonché delle spese stragiudiziali e giudiziali del presente giudizio,

Sentenza N.

421/22

Spediz. il 22-10-21

Depositata il 15 FEB 2022

Rg. N. 11803/20

Cron. N. 4010/22

Rep. N.

comprese quelle successive all'emanazione della sentenza ed eventuale tassa di registro, oltre 15% rimborso forfettario ex lege, iva e cpa e successive occorrente

Per parte convenuta:

Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione; Riservati ogni più opportuno diritto, azione, eccezione e difesa; Riservato il diritto di ulteriormente dedurre e produrre, previe le più opportune declaratorie del caso;

Nel merito, in via principale - Dato atto delle disposizioni della polizza sottoscritta dal signor Di Stefano Francesco; Dato atto della somma pienamente rispondente alle condizioni della polizza de qua già pagata dalla compagnia convenuta ed incamerata *ex adverso* per € 3.700,00; - Rigettare le pretese attoree poiché infondate per i motivi esposti sub 1) in applicazione della clausola 3.3. delle condizioni generali di polizza, nonché sub 2) per quanto concerne le spese di mediazione; In ogni caso, con il favore delle spese ed onorari tutti di giudizio e patrocinio, oltre rimborso forfettario, iva e cpa sugli importi imponibili

#### MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

Con atto di citazione notificato il 23.7.2020 la RS Evoluzione s.r.l. ha evocato in giudizio Verti Assicurazioni s.p.a., esponendo di essere cessionaria del credito del sig. Di Stefano Francesco a seguito delle riparazioni eseguite sull'autovettura Fiat 500 di sua proprietà danneggiata da ignoti e di aver ricevuto dalla compagnia assicuratrice a fronte della fattura di € 4.700,00 il pagamento di soli 3.700,00, poiché veniva dedotta la franchigia di € 1.000,00 anziché di € 500,00 in quanto il veicolo non era stato riparato da una carrozzeria convenzionata, adducendo la compagnia clausola del contratto di assicurazione che prevede per l'appunto in tali casi il raddoppio della franchigia.

Assume l'attrice, allegando copiosa giurisprudenza, che clausola siffatta deve ritenersi vessatoria ai sensi dell'art.33 del D.Lgs.206/2005, che trova applicazione trattandosi di contratto fra consumatore ( il Di Stefano) e professionista, in quanto limitativa della libertà contrattuale nei rapporti con i

terzi e deve ritenersi inefficace non essendo stata sottoscritta specificamente e non essendosi svolta alcuna specifica trattativa in merito. Domanda quindi il pagamento della ulteriore somma di € 500,00 oltre a spese della procedura di mediazione.

Si è costituita in giudizio la compagnia assicuratrice contestando la pretesa attorea ed ha sostenuto che il pagamento già eseguito è totalmente soddisfacente in base alle condizioni contrattuali stipulate, negandosi la qualificazione della clausola in questione come vessatoria sulla scorta di giurisprudenza, in particolare della sentenza Cass. Sez. III Civile del 15 maggio 2018 n. 11757, diffusamente riportata in atti, nonché di altre pronunce di legittimità e di merito pure richiamate, in quanto “afferente al contenuto ed ai limiti della garanzia con specifica del rischio garantito e non una limitazione delle conseguenze della colpa o dell’inadempimento o un’esclusione del rischio garantito”, con conseguente inapplicabilità della disciplina propria di tale tipologia di clausole e “superamento del problema relativo alla doppia sottoscrizione della stessa”. Obietta inoltre quanto alla richiesta delle spese di mediazione che esse non sono dovute in quanto la mediazione è stata attivata successivamente alla offerta di pagamento pienamente soddisfacente.

\*\*\*\*\*

Deve preliminarmente osservarsi che non vi è discussione fra le parti né sulla legittimazione della società attrice né sulla esistenza e risarcibilità del danno né sulla entità delle spese di riparazione esposte.

Unicamente si controverte sulla applicazione di clausola di franchigia che nel caso di danno da atti vandalici stabilisce che l’importo di € 500,00 previsto in generale venga raddoppiato ad € 1.000,00 quando la riparazione sia effettuata presso officine non convenzionate con la compagnia assicuratrice.

Dalla documentazione prodotta in causa risulta stipulazione di assicurazione del sig. Di Stefano Francesco mediante “*modulo di adesione alla convenzione “Premium” n. DLI96000031 in essere tra Verti Assicurazioni s.p.a. e FCA Bank s.p.a. in nome proprio e nell’interesse e per conto degli acquirenti di veicoli*

acquistati presso concessionari convenzionati, contratto n.5773128”, ove si legge: “ L’aderente dichiara con la firma del presente modulo (...) di aderire alla convenzione sopradescritta al fine di ottenere la copertura assicurativa per il veicolo sotto identificato. Dichiara altresì di aver ricevuto e visionato prima della sottoscrizione del modulo di adesione la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista ai sensi degli artt. 56 e 66 del regolamento IVASS 40/2018 nonché da ogni altra disposizione vigente ed applicabile alla presente convenzione ed in particolare il Set informativo, l’Allegato 3 e 4.”

Più in basso nel modulo “ *Pacchetto operante. New Inf Cond Premium Telematic + New Premium Telematic + New Premium Telematic Kasko + New. Cop. Danni Accessori. Il pacchetto F/I include le seguenti garanzie: Furto e Incendio totale e parziale - Ricorso terzi da incendio – Cristalli –Eventi naturali e sociopolitici – Garanzie aggiuntive – Infortuni del conducente – Tutela legale. Le garanzie sono prestate secondo quanto indicato nel Set informativo fornito all’aderente e con l’applicazione di franchigie, scoperti e limiti di risarcimento indicati nello stesso*”.

Nel “Set Informativo”, con formulazione descrittiva e senza enumerazione di articoli, si legge: “*Eventi naturali e sociopolitici. Le garanzie eventi naturali e sociopolitici prevedono uno scoperto per ciascun sinistro del 10% dell’importo indennizzabile con il minimo di € 250.00 che viene aumentato a € 500,00 per i soli danni da grandine e atti vandalici.*

*I minimi non indennizzabili di € 250.00 e di € 500,00 sopra indicati si intendono raddoppiati qualora l’assicurato non ripari il veicolo danneggiato o comunque non lo ripari nell’ambito della rete convenzionata con la contraente .*

*I danni conseguenti a furto, consumato o anche solo tentato, sono assimilati ai danni da vandalismo.” ( doc. 4 di parte attrice, pag.7. ).*

Parte convenuta produce a sua volta come doc. 2 unicamente il detto “Set informativo” , fascicolo a stampa senza sottoscrizioni.

Deve in primo luogo rilevarsi che la sentenza della Corte di cassazione, Sez. III, del 15 maggio 2018 n. 11757 invocata dal convenuto non pare attagliarsi al caso

di specie, poiché in quel caso si discuteva di clausola che disponeva l'esecuzione dei lavori di riparazione presso officine della rete di servizio predisposta dall'assicuratore e si argomentava in ordine al risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c. , fattispecie ben diversa quindi da quella in esame.

Qui si ha riguardo unicamente all'entità dell'indennizzo pecuniario ridotto dalla franchigia ed al raddoppio di quest'ultima laddove non ci si rivolga ad officine convenzionate con l'impresa assicuratrice.

L'interesse della compagnia assicuratrice pare evidente nell'utilizzare ed incanalare verso una propria organizzazione di officine convenzionate, ma altrettanto evidente è lo svantaggio economico che si determina sul danneggiato qualora non faccia ricorso ad una di esse e si rivolga a riparatore di suo gradimento, rimanendo condizionato nella propria scelta dall'incorrere in una maggiore perdita economica, oltretutto di entità tanto più significativa quanto minore è il costo della riparazione.

Trova applicazione l'art. 1341, comma 2 , c.c. : clausola siffatta comportante restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi necessita di essere approvata specificamente per iscritto. Non soddisfa certamente il requisito della specificità il generico richiamo nel modulo di adesione sottoscritto al "set informativo", totalmente inidoneo a dimostrare una effettiva conoscenza ed accettazione di peculiari condizioni e clausole precisamente identificate ( Cass. 2970/12, id. 17939/2018 cit. in Trib. Torino Sez. IV Civile n. 1097/2020) .

Trova applicazione l'art. 33 del D.lgs. n. 206/2005 ( *Codice del consumo* ) che stabilisce la presunzione di vessatorietà , salvo prova contraria, delle clausole che hanno per oggetto o per effetto (...) restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi ( art. 33, comma 2, lett. t) D.lgs. cit. ) .

Vi è costante orientamento giurisprudenziale, a cui la scrivente aderisce, che identifica come vessatoria ai sensi della predetta disposizione la clausola contrattuale di raddoppio della franchigia qualora la riparazione sia effettuata presso officine non convenzionate ( Tribunale di Torino n. 1530/2017,

n.1097/2020, Giudice di pace di Aosta n. 44/2019, Giudice di pace di Torino n. 1702/2020 fra le stesse parti).

Anche laddove si abbia riguardo alla distinzione fra clausole che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento dell'assicuratore o che escludono il rischio garantito agli effetti dell'art. 1341 C.C. ed invece quelle clausole che riguardano il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa e specificano il rischio garantito e che non restano assoggettate a detta norma, *“non vi è dubbio che anche una clausola in astratto riconducibile all'individuazione/ specificazione del rischio garantito possa in un contratto concluso tra professionista e consumatore essere reputata vessatoria e quindi nulla ove, malgrado la buona fede, determini a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”* (...) *“ La clausola in esame nella parte in cui disciplina in modo diverso e pregiudizievole per l'assicurato l'indennizzabilità del danno da atto vandalico in caso di riparazione eseguita presso impresa non convenzionata con la compagnia assicuratrice e' vessatoria ex art. 33 D.Lgs. 206/2005 in quanto determina a carico del consumatore un significativo squilibrio degli obblighi derivanti dal contratto se si considera che il diverso trattamento dipendente dalla scelta della carrozzeria è all'evidenza correlato solo ad un interesse della compagnia assicurativa non potendo ravvisarsi un interesse del cliente consumatore a vedere limitata la propria libertà di contrattazione e libertà di scelta nell'ambito delle offerte di mercato ( così puntualmente Tribunale Torino n. 1097/2020).*

Nella specie, ripetesi , la clausola non è stata sottoscritta specificamente e non vi è traccia di alcuna trattativa svoltasi al riguardo, con la conseguenza della sua inefficacia ai fini della quantificazione dell'indennizzo da liquidare.

L' indennizzo offerto dalla compagnia assicuratrice reca un importo definito unicamente dall'ammontare del danno indicato in euro 4.700,00 con deduzione della franchigia di euro 1.000,00. Non vi sono altri aspetti da esaminare.

Ne consegue l'accoglimento della domanda della parte attrice di pagamento della ulteriore somma di euro 500,00, corrispondente alla riconduzione

dell'importo della franchigia a quella contrattualmente prevista senza il raddoppio introdotto dalla clausola inefficace. Su tale somma spetta la rivalutazione monetaria richiesta, trattandosi di indennizzo assicurativo che ha funzione reintegratoria della perdita subita e quindi natura di debito di valore ( Tribunale Torino n. 1097/2020) secondo indice Istat dalla data della fattura al saldo.

Le spese dell'attività stragiudiziale sostenute dal danneggiato quando, come nel caso in esame, sfociano in un giudizio in cui il richiedente sia vittorioso divengono componente del danno da liquidare limitatamente alle attività che rivestono autonoma rilevanza rispetto all'attività giudiziale ( Tribunale di Torino n. 1067/2019) . Nella specie è documentato l'esborso di euro 48,80 per la procedura di mediazione dovuta instaurare a fronte di una offerta di indennizzo non soddisfacente.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate tenuto conto dei parametri ex D.M. 55/2014 in euro 330,00 per onorari, oltre spese generali 15%, iva e cpa ed oltre euro 43,00 per rimborso del contributo unificato.

#### PQM

Il Giudice di Pace di Torino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto dichiara tenuta e condanna Verti Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di R.S. Evoluzione s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di euro 500,00 oltre rivalutazione monetaria dalla data della fattura al saldo, oltre le spese della procedura di mediazione di euro 48,80, oltre interessi legali dalla data della fattura fino al saldo;


condanna Verti Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di R.S. Evoluzione s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite che liquida in euro 330,00 per

onorari, oltre spese generali 15%, iva e cpa ed euro 43,00 per contributo unificato, oltre successive occorrenze come per legge.

Torino, 14.2.2022

Il GIUDICE di PACE

dott.ssa Anita Antonietta Ciavarra



Il CANCELLIERE  
ESPERTO  
Dott. Baldassarre ISAIA

